SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

25º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(39) ***BERTONI ed altri: Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari***

(513) ***SEMENZATO ed altri: Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari***

(1307) ***RUSSO SPENA ed altri: Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa***

(1550) ***MANCONI e CARELLA: Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari***

(2238) ***MUNDI ed altri: Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza***

(2250) ***MANCA: Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia***

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: ***Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari***)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4

ANDREOLLI *(PPI), relatore alla Commissione* 4

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 4

DL 0444

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

(2287) ***Proroga dei termini,*** rinviato dall'Assemblea in Commissione a seguito di stralcio di talune disposizioni, deliberato il 24 luglio 1997

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 6, 7, 11 e *passim*
ANDREOLLI *(PPI), relatore alla Commissione* . . . . . 11, 12, 15 e *passim*
BESOSTRI *(Sin. Dem.-l'Ulivo)*. 14, 23
BUCCIARELLI *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 23
D'ALESSANDRO PRISCO *(Sin. Dem.-l'Ulivo)* 26
GUBERT *(CDU)* . . . . . 17, 23, 24 e *passim*
GUERZONI *(Sin. Dem.-l'Ulivo)*. 23, 24, 27
LUBRANO DI RICCO *(Verdi-l'Ulivo)* . *Pag.* 18, 28
PASQUALI *(AN)* 26
PELLEGRINO *(Sin. Dem.-l'Ulivo)*. . . . . 13, 14, 15 e *passim*
PINGGERA *(Misto)* 16, 20
ROTELLI *(Forza Italia)*. 16, 26, 27
SPERONI *(Lega Nord-per la Padania indip.)* 12, 18, 25 e *passim*
TIRELLI *(Lega Nord-per la Padania indip.)* 12, 13
ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . . . 7, 11, 12 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(39) ***BERTONI ed altri: Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari***

(513) ***SEMENZATO ed altri: Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari***

(1307) ***RUSSO SPENA ed altri: Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa***

(1550) ***MANCONI e CARELLA: Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari***

(2238) ***MUNDI ed altri: Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza***

(2250) ***MANCA: Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia***

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: ***Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari***)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari», d'iniziativa dei senatori Bertoni, De Luca Michele e Loreto; «Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari», d'iniziativa dei senatori Semenzato, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ripamonti e Sarto; «Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa», d'iniziativa dei senatori Russo Spena, Marchetti, Albertini, Carcarino, Cò e Crippa; «Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari», d'iniziativa dei senatori Manconi e Carella; «Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonchè alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza», d'iniziativa dei senatori Mundi, Mungari, Bettamio, Tomassini, Pastore, Filograna, Greco, Asciutti, Terracini, Schifani, Maggiore, Pianeta e Sella di Monteluce e: «Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia», d'iniziativa del senatore Manca.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati in sede referente dalla nostra Commissione che poi ne ha chiesto il

trasferimento in sede deliberante. Tale richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato per cui riprendiamo i nostri lavori nella nuova sede.

In primo luogo propongo alla Commissione di acquisire l'esame dei provvedimenti in titolo svolto in sede referente, nonchè i pareri delle Commissioni consultate, e di assumere come testo base della discussione l'articolato definito nella fase referente dei nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Pertanto prego il relatore alla Commissione, senatore Andreolli, di riassumere i termini del dibattito.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Nel corso della discussione in sede referente c'è stata una sostanziale valutazione positiva del testo che io ho formulato, che è stato scritto dopo aver ricevuto mandato dalla Commissione stessa. Ricordo che il parere della Commissione difesa era favorevole ma con alcune condizioni e raccomandazioni che, a mio parere, sono state recepite dal testo al nostro esame.

Ai parlamentari, dunque, deve essere consentito l'accesso senza preavviso, con il solo vincolo che alla visita sia presente il comandante responsabile o un suo sostituto. Si potrebbe quindi dire che per le aree riservate l'accesso è consentito senza preavviso.

Poi il parere faceva riferimento all'articolo 2. Noi abbiamo scritto, al comma 2, che con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità previste dal presente articolo. Con questa dizione ritengo si possa considerare soddisfatta anche questa raccomandazione, perchè si parla di accordi, di intese bilaterali.

È stato poi presentato un solo emendamento, soppressivo dell'articolo 5, sul quale esprimo parere contrario, perchè è giusto dare accesso senza preavviso, seppure limitato ai colloqui con dirigenti, comandanti o funzionari presenti; occorre quindi dare la massima disponibilità. Pertanto chiedo alla Commissione di valutare favorevolmente il testo da me proposto.

PRESIDENTE. Assumiamo come testo base il testo unificato proposto dal relatore. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul testo unificato proposto dal relatore.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli nel testo unificato proposto dal relatore.

Art. 1.

(Visite dei parlamentari nelle strutture militari)

1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare ovvero

le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti o comunque personale delle Forze armate.

2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere visitate previa specifica autorizzazione.

3. Le visite devono svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire con la normale attività di servizio e con la funzionalità delle strutture.

È approvato.

Art. 2.

(Strutture militari straniere e plurinazionali)

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di venti giorni.

2. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

È approvato.

Art. 3.

(Acquisizione di informazioni e partecipazione alle visite)

1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal Comandante o dal Direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura o alla installazione; possono incontrare il personale militare e i dipendenti civili.

È approvato.

Art. 4.

(Stabilimenti di pena)

1. Per le visite agli stabilimenti di pena militari si applicano gli articoli 1 e 3. Nel corso delle visite i parlamentari possono incontrare i detenuti.

È approvato.

Art. 5.

(Accesso senza preavviso)

1. In caso di richiesta di accesso non preannunciata, i membri del Parlamento vengono ricevuti dal Comandante o dal Direttore oppure, in

loro assenza, dall'Ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura o l'installazione militare, che fornisce le relative informazioni di carattere non classificato e notizie di interesse per il parlamentare.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5.1 MANCA

Stante l'assenza del proponente, lo dichiaro decaduto.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le Commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento è comunque emanato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente titolo: «Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari».

È approvato.

(2287) ***Proroga di termini,*** rinviato dall'Assemblea in Commissione a seguito di stralcio di talune disposizioni, deliberato il 24 luglio 1997
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno: «Proroga di termini».

Ricordo che la Commissione aveva già esaminato questo provvedimento in sede referente e che l'Assemblea, successivamente, aveva deciso di stralciare gran parte delle disposizioni in esso contenute, rinviando in Commissione il disegno di legge.

Propongo pertanto alla Commissione di acquisire l'esame del provvedimento svolto in sede referente, relativamente alle fasi della relazione e della discussione generale nonchè ai pareri delle Commissioni consultate.

Ricordo altresì che la discussione è limitata alle sole parti non stralciate dall'Assemblea, e cioè al comma 3, dell'articolo 1 e agli articoli 15, 21, 25, 28 e 29.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo quindi all'esame del comma 3 dell'articolo 1. Ne do lettura:

3. In attesa del riordinamento del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, è prorogato, rispettivamente, al 31 ottobre 1997 e al 31 dicembre 1997.

Al comma 3 dell'articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3.

1.1 IL RELATORE

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti metto ai voti il mantenimento del comma 3.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 15:

Art. 15.

(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: «alla data del 30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 novembre 1996» e le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1997»;

b) al comma 15, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

c) al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 è differito al 30 giugno 1998.

2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è differito al 30 giugno 1997.

3. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

4. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'appplicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

5. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio tecnico urgente di soccorso, le procedure di avviamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, relative alle richieste avviate dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego entro il 31 dicembre 1996, potranno essere concluse entro il 28 aprile 1997.

6. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 luglio 1997.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

15.7 SPERONI, TIRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 3, le parole: "non può avere una durata superiore ai cinque anni" sono sostituite dalle parole: "non può avere una durata complessiva superiore ai dieci anni";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis.* Il comando disposto ai sensi del presente articolo si protrae nelle legislature successive previa conferma da parte del gruppo parlamentare e comunque entro il limite massimo di durata stabilito dal comma 3"».

15.3 IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n.127, al comma 17, primo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

15.8 SPERONI, TIRELLI

Al comma 5, sostituire la data: «28 aprile 1997» *con l'altra:* «31 dicembre 1997».

15.12 IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

15.9 IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

15.10 SPERONI, TIRELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Al personale femminile già dipendente della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti locali della detta provincia, cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 e dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito in legge dalla legge n. 438 del 1992, si applica la normativa previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

6-*ter*. All'onere derivante dal comma 6-*bis*, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

15.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Nei confronti del personale dipendente degli enti locali della Provincia di Bolzano, comunque collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4 e dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, continuano ad operare i requisiti di accesso nonchè i criteri di calcolo e di liquidazione della pensione anticipata previsti dalla normativa vigente anteriormente alla predetta data.

6-*ter*. All'onere derivante dal comma 6-*bis*, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

15.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Per la durata di due anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano è autorizzato ad assumere personale amministrativo di IV, V, VI, VII e VIII qualifica funzionale con la procedura di concorso per soli titoli riservato ai precari della Giustizia che nel corso degli anni è stato assunto con contratto a tempo determinato ed immesso nel personale non di ruolo ai sensi del R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, anche se abbia superato i limiti d'età per l'assunzione».

15.6 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. 1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per lo scorrimento che per l'utilizzazione, hanno decorrenza dal 1 gennaio 1992».

15.11 LUBRANO DI RICCO, CARELLA, LOMBARDI SATRIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. 1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno decorrenza dal 1 gennaio 1992».

15.0.2 DI ORIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

(Differimento di termini in materia di gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche)

1. All'articolo 1, comma 137 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 1997";

b) nella lettera *a)*, le parole: "all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 36, 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440"».

15.0.3 IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-*bis*.

1. Si devono ritenere accolte le domande di dimissioni che sono state presentate e regolarmente protocollate nei competenti provveditorati agli studi o intendenze scolastiche fino alla data del 14 ottobre 1993. Parimenti si devono ritenere accolte le domande di dimissioni del personale femminile avente il coniuge o figli a carico di cui all'articolo 53 della legge provinciale n. 4 del 1972 regolarmente presentate e protocollate presso l'ufficio personale della provincia autonoma di Bolzano fino al 13 ottobre 1993».

15.0.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 15.7 esprimo parere favorevole.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.7, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 15.3 era stato già approvato in sede referente.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 15.8.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.8.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo esprime parere contrario.

TIRELLI. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare l'emendamento 15.8 per spiegare al Governo i problemi collegati all'applicazione della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Questo emendamento si riferisce al comma 17 dell'articolo 6 di tale legge, in cui si prevede una sorta di sanatoria dei concorsi interni per il personale dei comuni inquadrato in modo difforme dal precedente provvedimento (del quale, al momento, non ricordo esattamente gli estremi).

Voglio sottolineare che tale emendamento intende soltanto posporre i termini per una motivazione pratica: tali termini, infatti, scadranno il 18 agosto, ma sappiamo bene che le amministrazioni comunali, poichè nel periodo estivo sono sprovviste di personale, non riusciranno a dare corso alla disposizione di legge. Inoltre, i nostri uffici comunali sono stati interessati in più occasioni per corsi di aggiornamento o seminari sulla citata legge n. 127, ma hanno riscontrato una difficoltà ad interpretarla; tuttavia, alla vigilia di un periodo di sospensione dei lavori, dovremmo assumere decisioni legate a termini molto precisi contenuti nella legge.

Per tale motivo, proponiamo una proroga di altri tre mesi, affinchè si possa disporre del tempo tecnico necessario per mettersi in regola con le disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, vorrei sapere se i tre mesi decorrono dall'entrata in vigore della legge n. 127.

TIRELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi chiedo allora se ciò sia utile, dal momento che il termine del 18 agosto sarà comunque scaduto prima che si arrivi all'approvazione del provvedimento; vorrei conoscere il parere del relatore in proposito.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, ritengo che il termine previsto non sarebbe comunque sufficiente e che pertanto valga la pena di protrarlo; altrimenti, sarebbe come non scrivere nulla!

PRESIDENTE. Si tratta, però, di un termine stabilito da poco, da una legge appena entrata in vigore; pertanto, potrebbero sorgere alcune perplessità a riguardo.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* È così. D'altra parte, per evitare di dover ulteriormente dilatare i tempi tecnici di approvazione di quella legge, si è preferito mantenere i termini ivi previsti.

SPERONI. Signor Presidente, sappiamo bene che quando una legge prevede dei termini (come nel caso della citata legge n. 127), si determi-

nano sempre due problemi: se viene fissato un termine consistente in una data, esso rischia addirittura di essere precedente al giorno di entrata in vigore della legge, visto che non si sa mai quando un disegno di legge sarà approvato; ma anche se si stabilisce un termine come quello, ad esempio, di 90 giorni, non vi è comunque la certezza della data in cui il provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* Accade così che in entrambi i casi, e senza cattiva volontà da parte di nessuno, ci si ritrovi – come in questa fattispecie – con la scadenza del 18 agosto.

Il provvedimento al nostro esame non verrà certamente approvato prima del 18 agosto, ma è pur vero che per questa data il problema si presenterà ugualmente. In ogni caso, se la Camera dei deputati provvederà celermente ad approvare questo testo, si tratterà di un differimento piuttosto che di una proroga dei termini, pertanto sarebbero ancora disponibili circa due mesi per operare nel senso indicato dal collega Tirelli.

Considerato, poi, che in questa sede possiamo «fare i conti» in maniera più precisa, forse potremmo protrarre il termine da sei ad otto mesi, o fissarlo al 31 dicembre 1997.

PRESIDENTE. Le mie perplessità derivano dal fatto che questo provvedimento ha suscitato un grandissimo fermento nelle amministrazioni locali; pertanto, non sono certo dell'opportunità di aprire un contesto nel quale si prolunga ulteriormente l'attuale situazione, che non appare positiva per le amministrazioni stesse. Essa, infatti, incide su una problematica tormentatissima e difficile, nella quale disporre di tempi lunghi non sarebbe necessariamente una buona idea.

PELLEGRINO. Signor Presidente, lei ha «bruciato» il mio intervento, in quanto stavo per esporre le sue stesse considerazioni.

In realtà il procedimento, autorizzato dalla «legge Bassanini», non è complesso perchè in fondo si tratta di fare auto-annullamenti legittimi e di bandire i concorsi riservati nei tre mesi: non si tratta, quindi, del completamento della procedura. Perchè, allora, non si dovrebbe riuscire a fare questo nei tre mesi previsti? A mio avviso, ci si può riuscire! L'amministrazione provinciale di Foggia recentemente si è trovata nella medesima situazione ed è riuscita a mantenersi nei tre mesi; posso affermare, quindi, che la procedura non è complicata, anche perchè le amministrazioni hanno già effettuato l'inventario delle posizioni irregolari interessate dalla sanatoria. Si tratta di intervenire su quelle situazioni su cui si è già operato a seguito delle disposizioni della nota legge costituzionale (poi dichiarata incostituzionale).

PRESIDENTE. Si tratta della famosa questione dell'articolo 6-*bis.*

TIRELLI. Invidio il collega Pellegrino e comunque l'amministrazione di Foggia! Io ho un segretario che viene ogni 15 giorni e ho molte difficoltà operative! Non mi riferisco solo ad un comune, perchè so che è un'esigenza posta da parecchie amministrazioni. Se vi fosse mag-

giore efficienza nella pubblica amministrazione, il problema non si porrebbe; in proposito, invece, si riscontrano difficoltà reali.

PRESIDENTE. Personalmente, temo molto una norma di questo genere, perchè potrebbe indurre ad un rilassamento nelle amministrazioni. In questi casi, infatti, proprio per evitare di inviare alle amministrazioni e ai dipendenti (che sono destinatari assai diversi in una vicenda di questo genere) il messaggio che stiamo già allungando i tempi, ritengo che sia preferibile mantenere il termine previsto e poi, alla fine, qualora si riscontrasse un problema reale, riaprire la questione.

Ripeto, quindi, che a mio avviso sarebbe preferibile non modificare il termine stabilito, riservandoci la possibilità di riconsiderare la questione in un momento successivo, una volta accertata l'effettiva entità del problema.

PELLEGRINO. Per obiettività, sarebbe importante che il rappresentante del Governo ci esprimesse un parere in merito.

Forse, a favore di una breve proroga, potrebbe valere la circostanza che la circolare applicativa del Ministero competente è stata emanata soltanto nel mese di luglio (spiegando solo l'ovvio, peraltro, dal momento che la legge già illustrava molto bene la situazione).

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Come è stato bene evidenziato, la questione concerne l'obbligo per gli enti locali di annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni contrattuali, e quindi anche l'obbligo di bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resi vacanti per effetto dell'annullamento. Ma il Governo esprime parere contrario in quanto in tal modo si manterrebbero ancora aperte situazioni di illegittimità alle quali, invece, la legge n. 127 intende sollecitamente provvedere in via definitiva.

PRESIDENTE. Spesso, però, i ritardi dipendono da resistenze sulla questione di merito, e non da difficoltà oggettive!

Per questo motivo, temo che la proroga possa significare qualche altra cosa! Ho delle remore, pertanto, ad estendere i termini.

BESOSTRI. Indubbiamente ci sono diversi elementi a favore e contro la concessione dell'ulteriore proroga. Comunque, oltre al dato segnalato dal senatore Pellegrino, occorre anche considerare che questo termine scade proprio ad agosto, un mese in cui le amministrazioni hanno organici molto ridotti. Penso che se la proroga venisse concessa in termini estremamente contenuti, ciò potrebbe consentire una migliore applicazione della legge.

PELLEGRINO. Di quanto si propone di spostare il termine?

PRESIDENTE. Si chiede solo di spostare il termine da tre a sei mesi, ma il rischio è che nascano di nuovo tensioni per provvedimenti

di altro tipo, per ottenere sanatorie generalizzate. Se si trattasse solo dello spostamento di questo termine, non ci sarebbero difficoltà. Il problema è dato dal contesto in cui lo spostamento di tale termine avviene.

In ogni caso, mi pare che la situazione sia sufficientemente chiara. Il relatore ha espresso parere favorevole, mentre il Governo è contrario. Senatore Andreolli, vuole integrare il suo parere in seguito al dibattito che si è svolto?

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Ritengo che siano state fornite tutte le informazioni necessarie, però mi rendo conto che la situazione è complessa. Formalmente non ci sarebbe nulla da eccepire se si considerano i diritti acquisiti con le contraddizioni esistenti fino alla data prevista dalla legge n. 127 del 1997: in questo caso, secondo me, non occorre cambiare le carte in tavola, poichè si tratta solo di aspetti procedurali. D'altro canto, se la situazione è più complessa, preferisco rimettermi alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.8, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

Non è approvato.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Do per illustrato l'emendamento 15.12.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.12, presentato dal relatore.

È approvato.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Do per illustrato l'emendamento 15.9.

SPERONI. Do per illustrato l'emendamento 15.10.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.10, poichè è identico a quello da me presentato.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 15.9 e 15.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.9, presentato dal relatore, identico all'emendamento 15.10, presentato dai senatori Speroni e Tirelli.

È approvato.

Ricordo che sull'emendamento 15.1 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Pinggera, intende ritirarlo?

PINGGERA. Non intendo ritirarlo, signor Presidente, anche perchè devo dire che il parere della 5ª Commissione mi ha molto sorpreso, dal momento che avevo sottoposto questo emendamento alla preventiva valutazione degli uffici della Commissione bilancio. Dal punto di vista sostanziale, poi, non noto il difetto di copertura rilevato dalla 5ª Commissione. Se quest'ultima avesse affermato che due miliardi annui, stanziati per corrispondere una pensione mensile di circa un 1.200.000 lire alle 28 unità già citate, sono troppi, allora sotto questo profilo avrei accettato il parere della Commissione bilancio. Invece mi sembra che abbia voluto dire un'altra cosa.

Si tratta di fare veramente giustizia anche per queste persone, che ricevono un trattamento diverso da quello di tutti coloro che si trovano in una situazione identica nel resto del territorio nazionale, i quali sono stati già pensionati. Ripeto, si tratta solo di 28 unità, per le quali è necessario eliminare la discriminazione esistente.

PRESIDENTE. Comprendo le ragioni del collega Pinggera, ma qualora questo emendamento venisse approvato, dovremmo automaticamente rinunciare a proseguire i lavori in sede deliberante. Desideravo solo segnalare questo dato tecnico senza esprimere valutazioni sul merito.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Capisco l'importanza della questione in esame e mi rammarico che non si sia ancora trovata una soluzione, però credo che non possiamo rinunciare alla sede deliberante.

Più volte il collega Pinggera ha presentato emendamenti di questo tenore, ma ha sempre trovato lo stesso ostacolo insormontabile. Allora, potrebbe forse percorrere un'altra strada, per esempio attraverso una legge della provincia autonoma di Bolzano.

PINGGERA. Vorrei approfittare della presenza del Sottosegretario per chiedergli quale sarebbe l'orientamento del Governo dinanzi a una legge provinciale come quella ipotizzata dal relatore. Se potessi essere sicuro che il Governo non farebbe eccezioni di competenza, allora ritirerei tutti gli emendamenti dello stesso tenore di quello in esame.

ROTELLI. Spero che il rappresentante del Governo non risponda a questa domanda, perchè l'assunzione di un impegno in tal senso da parte del Governo sarebbe illegittima.

GUBERT. Signor Presidente, ma il parere della 5ª Commissione è motivato?

PRESIDENTE. L'unica motivazione che la 5ª Commissione fornisce è il riferimento all'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione.

GUBERT. Mi sembra insufficiente questa motivazione.

PRESIDENTE. Evidentemente la 5ª Commissione ha ritenuto la copertura inidonea: la motivazione è sicuramente questa, anche se poi sarà stato effettuato un calcolo tecnico che chiaramente non emerge dalla motivazione.

SPERONI. Condivido le perplessità dei colleghi, nel senso che il riferimento all'articolo 81 della Costituzione non rappresenta una motivazione sufficiente: si dovrebbe asserire che la copertura è insufficiente perchè, ad esempio, è previsto un miliardo a fronte di un costo di due miliardi di lire oppure un gettito che non può essere acquisito! Non si può sostenere, però, che non c'è la copertura senza addurre una motivazione: sono capaci tutti a fare così!

Ha ragione il collega Pinggera: questi emendamenti sono stati valutati dagli uffici e poi hanno ricevuto un parere negativo. La 5ª Commissione è una «mina vagante»! Tengo a sottolinearlo proprio perchè siamo in sede deliberante e quindi viene riportata ogni parola!

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione sia ormai chiarita.

Invito, pertanto, il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in votazione.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Anche io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Pinggera e dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti 15.2. e 15.6, che fondamentalmente presentano il medesimo problema.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Anche io esprimo parere contrario sui due emendamenti in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Pinggera e dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.6, presentato dal senatore Pinggera e dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 15.11.

Informo che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente; poichè il termine previsto per il rilascio del parere non è ancora scaduto, non possiamo porre in votazione l'emendamento.

Chiedo quindi ai presentatori – in particolare al senatore Lubrano Di Ricco – se ritengano di poter convergere sull'emendamento 15.0.2, che è parzialmente coincidente, ma che non ha lo stesso problema in quanto su di esso, in sede referente, è già pervenuto il previsto parere della Commissione bilancio, al quale potremmo fare riferimento. Potremmo, quindi, assumere in un ordine del giorno la formula della riferibilità.

LUBRANO DI RICCO. L'emendamento 15.11 è sostanzialmente simile a quello presentato dal senatore Di Orio. Esso tende a far utilizzare le graduatorie in materia di sanità perchè le regioni non hanno portato a termine le piante organiche in questo settore. Pertanto, moltissimi soggetti idonei dei concorsi svolti nelle ASL, soprattutto nei SER (che si occupano della tossicodipendenza), non possono essere assunti perchè finora la legge è stata interpretata nel senso che è possibile lo scorrimento delle graduatorie, ma non l'utilizzazione delle stesse.

Le ultime leggi finanziarie ci hanno indotto a ritenere che fosse stato introdotto il principio dell'utilizzazione delle graduatorie; tuttavia, per evitare che permanga l'incertezza su questo punto, abbiamo voluto chiarire che, oltre alla decorrenza dal 1° gennaio 1992, tali graduatorie sono protratte fino al dicembre 1997 sia per lo scorrimento che per l'utilizzazione. Poichè, come ha detto i Presidente, non è pervenuto il parere della Commissione bilancio, ritiro l'emendamento 15.11 e aggiungo la firma all'emendamento 15.0.2, presentato da senatore Di Orio; trasformo, poi, il contenuto dell'emendamento 15.11 in un ordine del giorno – nella speranza che la Commissione lo accolga – in cui si invita il Governo ad interpretare la normativa nel senso di riferirla sia allo scorrimento che all'utilizzazione delle graduatorie.

SPERONI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 15.11, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco e da altri senatori.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, le ricordo che l'emendamento non è più disponibile poichè è stato trasformato dal primo firmatario in un ordine del giorno.

SPERONI. Allora, vorrei vedere la formulazione di tale ordine del giorno!

PRESIDENTE. Lo stanno predisponendo; nel frattempo, lo accantoniamo. Passiamo all'emendamento 15.0.2.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 15.0.2

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.2, presentato dal senatore Di Orio e al quale ha aggiunto la propria firma il senatore Lubrano Di Ricco.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15 che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 15.

(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: «alla data del 30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 novembre 1996» e le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1997»;

b) al comma 15, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

c) al comma 18, le parole: «31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1998».

2. All'articolo 1 della legge 26 novembre 1993, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 3, le parole: «non può avere una durata superiore ai cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può avere una durata complessiva superiore ai dieci anni»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. Il comando disposto ai sensi del presente articolo si protrae nelle legislature successive previa conferma da parte del gruppo parlamentare e comunque entro il limite massimo di durata stabilito dal comma 3».

3. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

4. È differito al 31 dicembre 1997 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

5. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al servizio tecnico urgente di soccorso, le procedure di avviamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, relative alle richieste avviate dal Ministero dell'interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi alle sezioni circoscrizionali per l'impiego entro il 31 dicembre 1996, potranno essere concluse entro il 31 dicembre 1997.

6. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1992.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 15.0.3, che do per illustrato.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Senatore Pinggera, anche sull'emendamento 15.0.1, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione. Intende ritirarlo?

PINGGERA. Signor Presidente, sono disposto a trasformarlo in un ordine del giorno se il Governo mostra un orientamento positivo.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è comunque contrario.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 21.

Art. 21.

(Interpretazione autentica in materia di contributi all'editoria)

1. I contributi annui previsti dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278, sono aggiuntivi ed integrativi dei contributi già previsti

dalle altre leggi riguardanti l'editoria, cui si sommano a tutti gli effetti contabili.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25:

Art. 25.

(Differimento di termini riguardanti le tariffe elettriche)

1. Fino a quanto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del 31 dicembre 1996. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

25.1 IL RELATORE

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Lo do per illustrato.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 25.1.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 25.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 28.

Art. 28.

(Sanatoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23 della presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23 della presente legge».

28.1 IL RELATORE

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Lo do per illustrato.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28, nel testo emendato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 28:

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. Le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica austriaca, nonchè i loro discendenti, sono equiparati ai cittadini italiani.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 91, considerandoli come se fossero originari di regioni italiane. I termini di cui all'articolo 17 della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la dichiarazione ivi prevista, già prorogati dal comma 195 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1998».

28.0.1 GUBERT, TAROLLI, ROBOL, DENTAMARO, PASQUALI, TONIOLLI, ZILIO, COSTA

GUBERT. Questo emendamento ripropone una questione sulla quale la Commissione si era già espressa in maniera favorevole e quindi forse l'argomento è già noto ai colleghi.

Credo voi sappiate che i cittadini emigrati all'estero, che per qualche ragione hanno perduto la cittadinanza italiana, hanno la possibilità di fare una dichiarazione per manifestare la loro volontà di riottenerla. Dal momento che gli uffici consolari procedevano lentamente nello svolgimento di queste pratiche (si trattava soprattutto di cittadini residenti nel Sud America, in Argentina e in Brasile), lo scorso anno il Governo aveva provveduto a prorogare il termine entro il quale si poteva effettuare tale dichiarazione.

Con l'emendamento 28.0.1 si propone di prorogare ulteriormente il termine, in modo che possano effettuare la dichiarazione anche le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica, nonchè i loro discendenti, emigrati prima del 1920, data in cui fu sancita l'annessione all'Italia del Trentino-Alto Adige e di altre aree in seguito alla prima guerra mondiale. Gli abitanti di questi territori conservano la lingua italiana e vivono accanto a cittadini che hanno il passaporto italiano. Invece, queste persone residenti in Trentino-Alto Adige e nel Friuli-Venezia Giulia non hanno il passaporto italiano per spostarsi all'estero e quindi non sono considerati cittadini italiani, ma come se venissero dal Terzo mondo. D'altra parte, l'Austria non li riconosce come cittadini austriaci, perchè il Trentino-Alto Adige si trova ora in territorio italiano. L'emendamento di cui sono primo firmatario consentirebbe di parificare la situazione di coloro che erano residenti in territorio un tempo austro-ungarico e ora italiano, (o dei loro discendenti) a quella degli altri cittadini originari di altre regioni italiane eliminando una disparità che a loro sembra particolarmente odiosa.

GUERZONI. Quante sono queste persone?

GUBERT. È difficile adesso fare una valutazione. Comunque, la legge esige la prova della residenza in territorio ora italiano e quella della discendenza.

BUCCIARELLI. Quando scade il termine?

GUBERT. Il termine scade alla fine del 1997. Pertanto, si chiede la proroga per un altro anno.

PRESIDENTE. Come lei ha già ricordato in precedenza, senatore Gubert, in Commissione approvammo una formulazione simile, ma vorrei precisare che poi fu respinta in Aula.

GUBERT. Sì, anche se per pochissimi voti.

BESOSTRI. Collega Gubert, vorrei chiederle un chiarimento. Al comma 1 dell'emendamento in esame, quando si afferma «nonchè i loro discendenti», è chiaro che ci si riferisce ai discendenti delle persone già residenti. Invece le parole «ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica austriaca», così come è formulato il periodo,

sembrerebbero riferite soltanto a coloro che, nati prima del 16 luglio 1920, sono emigrati in quel territorio, e non anche ai loro discendenti.

GUBERT. Essendo esclusi gli originari, sono esclusi necessariamente anche i loro discendenti.

GUERZONI. Comunque, vorrei segnalare che su tale materia, che incide su possibili casi di doppia cittadinanza e investe i rapporti con altri paesi, è già stato depositato un disegno di legge in Senato.

GUBERT. Vorrei ribadire che ci sono alcuni Stati in cui agli emigrati è consentito mantenere la doppia cittadinanza, altri dove ciò non accade. Allora, può verificarsi che, per esempio, i veneti e i lombardi abitanti in quelle aree possono chiedere la cittadinanza, mentre i trentini (e gli altri soggetti che ho citato) non hanno la stessa facoltà. Con questo emendamento si vuole superare tale discriminazione.

PRESIDENTE. In realtà, qui si disegna una fattispecie molto precisa; non credo che sia possibile fare paragoni tra i lombardi e i trentini.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Il problema va visto in altri termini: bisogna partire dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, secondo cui chi ha perduto la cittadinanza, in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dall'entrata in vigore della predetta legge.

Mi dichiaro subito d'accordo, però in questa fattispecie il periodo di due anni è scaduto inutilmente perchè gli interessati avrebbero potuto presentare la domanda se fossero stati cittadini italiani; invece, non l'hanno potuto fare perchè in quel momento, prima del 1920, non erano cittadini italiani. Se invece di emigrare fossero rimasti nel Trentino, *ipso facto* sarebbero diventati cittadini italiani; poichè però sono immigrati, hanno perso questa possibilità.

Pertanto, l'emendamento in esame considera questi cittadini austro-ungarici come se, invece di essere immigrati in Sud America o in Nord America, fossero rimasti in Trentino o a Trieste (perchè in questo caso sarebbero divenuti automaticamente cittadini italiani).

C'è un doppio meccanismo: ci confrontiamo con coloro che devono dimostrare di essere stati ex cittadini austro-ungarici, residenti nella provincia di Trento, in quella di Bolzano o nel Friuli-Venezia Giulia, e in questa fattispecie riapriamo il termine fissato.

Questo è il ragionamento che presiede all'emendamento in esame.

Vi ricordo, inoltre, che si è esaminato a lungo tale argomento e che il Governo ha dato in questa sede il suo assenso, che poi però è stato modificato in Aula.

PRESIDENTE. Il problema si pone perchè si definisce una fattispecie che non si sa fin dove e quando, in astratto, possa essere applicabile a situazioni diverse, magari a contesti dei quali non ci rendiamo conto.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione.* Tra l'altro, si tratta di situazioni diverse, difficili da identificare perchè ci si riferisce, praticamente, all'ultima guerra di indipendenza!

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Ministero per la funzione pubblica non ha specifiche competenze al riguardo, però nelle ultime ore il Governo ha acquisito, in relazione a tale emendamento, un parere negativo – che fa suo – del Ministero dell'interno. Le motivazioni addotte sono che l'equiparazione riferita ad uno specifico gruppo di persone e di etnie italiane appare incostituzionale in quanto è contraria all'articolo 3 della Costituzione: essa crea, infatti, una disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri italiani, immigrati in altri paesi in epoche passate. Si aggiunge che non appare giuridicamente ammissibile l'adozione di una qualsiasi regolamentazione che equipari ai cittadini taluni gruppi di persone che non hanno mai posseduto la cittadinanza italiana; non si trascurano, infine, i riflessi politici che coinvolgono i rapporti con le nostre comunità nel mondo. Questo è quanto sostiene il Ministero dell'interno.

GUBERT. Intervengo per dichiarazione di voto. Su questo aspetto, il consiglio della provincia autonoma di Trento ha espresso una legge-voto perchè si arrivi a tale riconoscimento.

PRESIDENTE. Si tratta di una legge che viene all'approvazione del Parlamento?

GUBERT. Sì, è stata inviata qualche anno fa, non è recente. Ora è agli atti del Parlamento.

Faccio presente che conosco abbastanza bene le questioni relative all'immigrazione: questo è l'unico caso che si presenta in tali termini. Questa legge si applicherebbe a tutti i casi nei quali si presenta la medesima situazione, in quanto fa riferimento a tutti i territori che allora non erano italiani, ma che adesso lo sono; l'Istria, ad esempio, era un territorio italiano, che ora non è più tale, e per questo il disposto non si applica agli istriani.

Non c'è una non equiparazione di situazioni simili, non c'è discriminazione. I trentini di allora (1920) diventarono italiani, mentre non lo diventarono i trentini che allora erano immigrati all'estero: il disposto si applica a tutti coloro che si trovano nella medesima situazione.

Mi auguro, pertanto, che la Commissione voti coerentemente con quanto già fatto qualche mese fa in occasione simile.

SPERONI. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto, preannunciando il voto favorevole sull'emendamento in esame.

Infatti, non condivido assolutamente le argomentazioni addotte dal Ministero, innanzi tutto perchè non si tratta di una discriminazione di cittadini in quanto quelli in questione non sono tali, ma si dà loro soltanto lo stato di cittadini: non si può discriminare, pertanto, proprio perchè – ripeto – non sono cittadini! La Costituzione prevede che non si possano fare discriminazioni tra cittadini, ma non tra cittadini e stranieri; tra stranieri, lo Stato italiano può discriminare come gli pare e piace! L'articolo 3 della Costituzione stabilisce che «tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge», ma non fa riferimento a tutti gli esseri umani!

In secondo luogo, come ha detto il collega Gubert, questo caso rientra in una fattispecie particolare. Si tratta di persone nate in un territorio che prima non era italiano e che adesso lo è diventato: mi sembra che questo sia l'unico territorio, senza voler fare riferimento a casi precedenti perchè, per ragioni anagrafiche, l'ultima annessione è stata quella del Veneto nel 1866; visto che gli altri territori annessi sono stati persi, per questi non si pone il problema.

Per questa ragione preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento.

PASQUALI. Intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale. Fra l'altro, sono anche cofirmataria di questo emendamento, il cui contenuto ritengo corrisponda ad una esigenza sentita che, alla base, ha il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone.

Si è parlato di *par condicio:* pertanto, non debbono essere escluse queste persone per particolarissime vicende storiche, che oggi considerano il loro Stato di appartenenza con quel diritto (come ha detto il senatore Gubert) a non essere terzomondisti, ma cittadini italiani, cioè dello Stato in cui sono nati.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, comprendo l'importanza del provvedimento in esame, però vorrei ricordare che prima di recarci in Aula dovremmo anche iniziare, in sede referente, l'esame congiunto dei disegni di legge sull'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero.

PRESIDENTE. In effetti, ci sono giunte sollecitazioni in proposito. Subito dopo l'approvazione di questo disegno di legge, passeremo all'esame del disegno di legge da lei segnalato, senatrice D'Alessandro Prisco.

Proseguiamo con le dichiarazioni di voto sull'emendamento 28.0.1.

ROTELLI. Signor Presidente, gli argomenti addotti dai colleghi Andreolli e Gubert mi sembrano molto persuasivi, ma soprattutto idonei a mettere in luce che qui si tratta di una questione di principio. Non capisco come questa Commissione e, per altro verso, il Governo possano compiere valutazioni di diverso tipo su una questione di principio. Quando nel testo del parere espresso dal Ministero dell'interno

sull'emendamento in esame, all'ultimo punto, si leggono le parole «riflessi politici», allora è chiaro che tale problema non è stato affrontato come una questione di principio. Quando il senatore Guerzoni chiede di quante persone si tratta, è chiaro che non ne fa una questione di principio.

GUERZONI. Volevo solo una notizia circa la consistenza del gruppo di persone interessate, per valutare se si tratta solo di un fatto teorico.

GUBERT. Non so quante persone siano, lo ripeto; potrei stimare, molto approssimativamente, che si tratta di 30-40.000 persone.

GUERZONI. Se sono 40.000, allora è un problema di politica estera.

ROTELLI. Appunto! Invece io ritengo che i colleghi Gubert e Andreolli abbiano spiegato che si tratta di una questione di principio. Io in genere non sono molto accondiscendente verso le regioni a statuto speciale, diciamo così, ma qui si tratta di una questione di principio, di cittadinanza. A me pare assolutamente persuasiva la dimostrazione che essi hanno dato. Non vedo come si possano stabilire dei confronti, come qualcuno ha fatto, tra le guerre di indipendenza e la prima guerra mondiale; a mio avviso, non possono esserci delle analogie tra le situazioni particolari acquisite per effetto delle guerre mondiali e quelle provocate da altri eventi.

Ecco perchè critico il comportamento della nostra Commissione se, quando siamo di fronte a una questione di principio, facciamo valere considerazioni di natura politica, anche se – ripeto – non sono poi così favorevole a far aumentare il numero dei trentini o degli altoatesini.

PELLEGRINO. Signor Presidente, vorrei soltanto osservare che non si tratta di una proroga di termini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.0.1, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

È approvato.

Art. 29.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Avverto che il senatore Lubrano di Ricco ha presentato il seguente ordine del giorno, che recepisce il contenuto dell'emendamento 15.11:

«La 1ª Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2287, recante proroga di termini, emendato con una disposizione secondo la quale le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1992,

impegna il Governo:

a considerare la proroga delle graduatorie come riferita sia allo scorrimento che alla relativa utilizzazione».

0/1/2287/1ª LUBRANO DI RICCO

LUBRANO DI RICCO. Lo do per illustrato, richiamandomi alle considerazioni che ho espresso in occasione dell'illustrazione dell'emendamento 15.11.

ZOPPI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, insiste per la votazione?

LUBRANO DI RICCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1/2287/1ª, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.